

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3921

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MASCIADRI e FERRARI

Presentata il 15 luglio 1975

Estensione al personale della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile delle norme contenute nell'articolo 10 della legge 17 agosto 1974, n. 396

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, le disposizioni in vigore (articolo 65, legge n. 748) prevedono che le singole Amministrazioni dello Stato ammettano agli scrutini per la promozione alla qualifica di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione o dopo quattordici anni di effettivo complessivo servizio nella carriera, soltanto quei funzionari che, alla data del 31 dicembre 1970, possedevano il duplice requisito della qualifica di direttore di sezione e avevano maturato dieci anni di effettivo complessivo servizio nella carriera.

Detta normativa, per la richiesta di due contemporanei requisiti alla data del 31 dicembre 1970, si è subito rivelata inadeguata ed ha determinato, insieme col massiccio esodo dirigenziale e combattentistico, un inaudito inaridimento dei ruoli di alcune Amministrazioni ed in specie di quelle che a tale data avevano ben pochi funzionari in possesso di detti requisiti.

Era logico quindi che amministrazioni dello Stato, quali per esempio la direzione generale delle ferrovie dello Stato, branca del Ministero dei trasporti, nel sano intento di sanare la crisi, abbiano presentato apposita proposta di legge, recentemente varata, che, come si evince dall'articolo 10 della legge in epigrafe, consente la scrutinabilità per l'avanzamento alla qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento al conseguimento dei requisiti previsti per l'avanzamento stesso secondo le disposizioni in vigore col solo temperamento circa il possesso dei requisiti alla data del 31 dicembre 1970.

Con tale temperamento, i competenti organi legislativi, sempre rimanendo nella normativa in vigore, hanno autorizzato ad una branca del Ministero dei trasporti di superare la crisi dei propri quadri dirigenziali.

Ora siccome la direzione generale dell'aviazione civile, altra branca del Ministero dei trasporti, si trova in una situazione carenziale anche più grave, perché dei 64 posti di

rigenziali, soltanto 20 ne sono coperti, perché due dei quattro ruoli dirigenziali, quello dei tecnici e dei dirigenti della navigazione aerea, sono totalmente privi di dirigenti, come appare dal seguente prospetto:

	Previsti	Presenti
<i>Per il servizio aeroporti:</i>		
Dirigente generale . . .	1	1
Dirigente superiore . . .	3	0
Primo dirigente	5	0
<i>Per il servizio navigazione aerea:</i>		
Dirigente generale . . .	1	1
Dirigente superiore . . .	5	0
Primo dirigente	7	0

e perché ancora parte dei 26 dirigenti ha titolo per l'esodo combattentistico, si chiede, in questa sede, di valutare opportunamente la necessità di estendere al personale della direzione generale dell'aviazione civile il contenuto dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1974, n. 396, approvando l'allegato articolo unico.

Preme sottolineare che non vi è alcuna spesa aggiuntiva perché la stessa è prevista nella legge che prevede i ruoli organici e che, inoltre, la norma di cui si chiede l'estensione non è destinata a produrre situazioni soprannumerarie di personale, dato che i funzionari in possesso dei requisiti richiesti dalla norma estensiva, sono in numero assolutamente inferiore al numero dei posti dirigenziali scoperti.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Fino al 1° luglio 1976 il personale dei ruoli della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile, in possesso dei requisiti di anzianità di quattro anni di effettivo servizio nei ruoli organici della direzione generale dell'aviazione civile nella qualifica di ispettore principale ed equiparata o di almeno 14 anni di effettivo servizio complessivo nella carriera direttiva dei ruoli organici della stessa direzione generale è ammesso allo scrutinio di avanzamento alla qualifica di ispettore capo ed equiparata del ruolo ad esaurimento. Ai fini del computo dell'effettivo servizio complessivo nella carriera direttiva trova applicazione l'ottavo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Per il suddetto personale sono prorogate, per lo stesso periodo, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.